

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO VIABILITA' 2**

N.41-1829/2017

**S.P. n° 169 della Val Germanasca dalla prog. Km 9+000 alla prog. Km 9+200
Regolamentazione della circolazione stradale.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- la ditta BREUZA MATTIA con sede in Borgata Didero, 1 – Salza di Pinerolo, con nota Ns. prot. n. 17919 clas 12.9 2017 del 14/02/2017, ha richiesto l'occupazione temporanea della sede stradale al fine di consentire lo svolgimento dei lavori di esbosco e movimentazione del legname in Comune di Perrero sui fondi adiacenti la S.P. n° 169 della Val Germanasca nel tratto compreso tra la progr. Km. 9+000 e la progr. Km. 9+200

Atteso che:

- la ditta BREUZA MATTIA rimarrà responsabile del mantenimento in esercizio per i tratti stradali a servizio dei frontisti e privati residenti garantendo la riapertura al traffico in condizioni di sicurezza;

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, alla regolamentazione della circolazione mediante l'individuazione dell'area a cantiere e con l'istituzione di un senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico e/o da movieri, oltre all'istituzione del limite di velocità ai 30 km/h ed al divieto di sorpasso, sulla S.P. 169 della Val Germanasca dalla progr. Km. 9+000 alla progr. Km. 9+200, nel periodo compreso dal giorno 20/02/2017 al 25/02/2017 dalle ore 8,00 alle ore 18,00, esclusi giorni festivi e comunque non oltre il termine dei lavori sopracitati;

Visto il Regolamento D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 con particolare riferimento agli artt. dal n. 30 al n. 43 riguardanti le disposizioni per l'apertura di cantieri di lavoro sulle strade;

Visto il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

Visto il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 4 marzo 2013, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il responsabile Unità Operativa 4 geom. Gianni NEVACHE;

Visto l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);

Visto l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

ORDINA

sulla S.P. 169 della Val Germanasca dalla progr. Km. 9+000 alla progr. Km. 9+200 la regolamentazione della circolazione, mediante l'individuazione dell'area a cantiere con l'istituzione della circolazione a senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico e/o da movieri, oltre all'istituzione del limite di velocità ai 30 km/h ed al divieto di sorpasso, nel periodo compreso dal giorno 20/02/2017 al 25/02/2017 dalle ore 8,00 alle ore 18,00, esclusi giorni festivi e comunque non oltre il termine dei lavori sopracitati.

- Direttore di cantiere e responsabile delle sicurezza:
Sig.Mattia BREUZA (tel. 340-4810814);

nell'ambito del cantiere fisso oggetto della presente ordinanza applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 10 luglio 2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano, almeno, i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I D.M. 4 marzo 2013 dandone evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 4 marzo 2013, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 4 marzo 2013.

In caso di nebbia o di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica di cantiere a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale.

I soggetti avanti indicati rimarranno responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori, inoltre la riapertura al transito dei tratti ultimati potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità oltre al ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.L.gs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n.495/1992 e s.m.i., nonché dei cartelli

preventivi di informazione agli utenti mantenendo sollevato ed indenne il Servizio Viabilità 2 da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o non perfetta efficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 comma 3 e 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992 e dagli artt. 116 – 122 del D.P.R. 195/92 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 15/02/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA' 2

Ing. Matteo TIZZANI

GN/gn